PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0169(COD)

30.9.2005

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali di Torino 2006
(COM(2005)0412 – C6-0275/2005 – 2005/0169(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Stefano Zappalà

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali di Torino 2006
(COM(2005)0412 – C6-0275/2005 – 2005/0169(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0412)[1],

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, lettera a) e b), punto ii), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0275/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

1. Riepilogo

Il 15 luglio 2003 il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo[1], ha adottato il regolamento (CE) n. 1295/2003[2] inteso a semplificare le procedure di domanda e di rilascio di visti Schengen per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali di Atene 2004.

La semplificazione delle procedure doveva consentire alla Grecia di rispettare gli obblighi che le spettavano in virtù delle disposizioni della Carta olimpica. Nella fattispecie si trattava delle disposizioni che figurano all'articolo 65 della Carta riguardanti la carta d'identità e l'accreditamento olimpico. L'articolo prevede che la carta è un documento il quale autorizza, congiuntamente con il passaporto o un documento ufficiale di viaggio del titolare, l'ingresso nel paese in cui si trova la città che organizza i Giochi olimpici. I membri della famiglia olimpica devono poter entrare nel territorio dello Stato in cui si svolgono i Giochi senza dover sottostare a ulteriori procedure o formalità. Il regolamento aveva lo scopo specifico di accogliere tale esigenza, senza tuttavia pregiudicare i principi essenziali e il corretto funzionamento dello spazio Schengen.

2. Obiettivo e contenuto della presente proposta

Nella sua relazione sopra citata Marjo Matikainen-Kallström aveva sollecitato la realizzazione a tempo debito di una valutazione dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1295/2003 al fine di consentire di trarre profitto da questa prima esperienza onde agevolare l'organizzazione dei Giochi olimpici invernali di Torino.

Da detta valutazione[3] realizzata dalla Commissione sulla base di un rapporto elaborato dalla Grecia emerge che complessivamente la autorità greche non si sono scontrate con alcun problema significativo nell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1295/2003. Tale circostanza ha permesso alla Conclusione di concludere che il regime di deroga previsto nel regolamento continuava ad essere uno strumento flessibile ed efficace, che non comprometteva il livello di sicurezza richiesto all'interno della spazio Schengen.

Visto il funzionamento molto soddisfacente del regolamento (CE) n. 1295/2003, la presente proposta riproduce esattamente le sue disposizioni, limitandosi ad adattarle ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006.

In deroga alle disposizioni dell'*acquis* di Schengen, i richiedenti del visto non sono tenuti a presentarsi personalmente ai servizi consolari né per presentare la domanda, né per ricevere il visto, e la domanda non deve essere presentata sull'apposito modulo Schengen standardizzato. Sono state rese inoltre meno onerose le richieste di documenti da presentare a sostegno della domanda di visto. Infine, il visto non sarà rilasciato in forma di adesivo ma sarà formalizzato

[1] Relazione Marjo Matikainen-Kallström, A5-0211/2003.
[2] GU L 183 del 22.7.2003, pag. 1.
[3] SEC(2005)1051 dell'11.8.2005.

attraverso un numero specifico inserito nel tesserino di accreditamento ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2006.

Va osservato che il sistema proposto non pregiudica in alcun modo le disposizioni dell'*acquis* di Schengen per quanto riguarda la verifica e le procedure applicabili in materia di pubblica sicurezza.

3. Osservazioni del relatore

Anche se la proposta all'esame rientra nella procedura di codecisione, che attribuisce al Parlamento europeo un ruolo maggiore rispetto all'impostazione scelta per l'esame della proposta di regolamento elaborata per i Giochi olimpici di Atene[1], il relatore è disposto a sostenere la proposta della Commissione senza apportarvi emendamenti, dato che:

1. La nuova proposta è quasi identica alla proposta precedente e ne riprende esattamente le disposizioni, limitandosi ad adattarle ai Giochi olimpici e paraolimpici di Torino.

2. Al momento dell'esame della prima proposta di regolamento da parte del Parlamento europeo nel quadro della procedura di consultazione tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento sono stati recepiti dal Consiglio e figurano ora nella nuova proposta di regolamento che ci è stata deferita.

3. Secondo la valutazione effettuata dalla Commissione sulla base dell'esperienza acquisita nei Giochi olimpici di Atene, le disposizioni del regolamento si sono rivelate efficaci e hanno consentito la deroga alle modalità di rilascio dei visti senza pregiudizi per la sicurezza da garantire nello spazio Schengen.

4. Per assicurare il corretto svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici di Torino è essenziale che il relativo regolamento entri in vigore quanto prima.

[1] Procedura di consultazione.